



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 319

OGGETTO: CONTENZIOSO CIVILE - COMUNE C/ COOP.VA EDILIZIA PARADISO DI PASTENA SENT. N.3348/05 - PRESA D'ATTO (Pro. N. 2007/333)

L'anno duemilasette addì nove del mese di Marzo, alle ore 12:55 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDI ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

P
P
P
P
A
P
P
P
P
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

PREMESSO:

- che la Cooperativa PARADISO di PASTENA, oggi condominio, in persona del legale rappresentante p.t., nel 1976 sottoscrisse convenzione n. 18406 di rep. per la costituzione del diritto di superficie su area destinata ad edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/71, impegnandosi a versare nelle casse comunali il corrispettivo convenuto - in via provvisoria - di Lire 31.655.317 (Euro 16.348,61);

- che la Giunta Municipale, con delibera n. 4092/89, incaricava l'Avv. Renato Opromolla di procedere nei confronti di tutte le cooperative edilizie, assegnatarie dei suoli ricadenti nel P.E.E.P. ed inadempienti rispetto ai pagamenti dovuti per suddetti canoni;

- che la vertenza dinanzi al Tribunale di Salerno contro la Cooperativa PARADISO di PASTENA in persona del legale rappresentante, si è conclusa con sentenza n. 3348/05, secondo cui la cooperativa convenuta è stata condannata al pagamento in favore del Comune della somma di Euro 11.974,76 oltre interessi al tasso del 9% dall'1.9.2004 al soddisfo ed alle spese di giudizio liquidate in Euro 79,66 per esborsi, Euro 1.254,76 per diritti ed Euro 2.180,00, più R.F. I.V.A. e C.P.A. come per legge, senza attribuirle all'Avv. Opromolla;

ATTESO

- che nelle more della definizione di detto giudizio, la suddetta cooperativa, alla luce dell'intervenuta delibera consiliare n. 31/99, aderì alla proposta del Comune, avanzata mediante l'Ufficio Patrimonio con nota prot. n. 65740 del 21.06.1999; tale proposta prevedeva - previa corresponsione dell'importo calcolato in via definitiva del prezzo di cessione del diritto di superficie, la trasformazione dello stesso in diritto di proprietà dei suoli su cui insistono i fabbricati;

LETTA altresì la comunicazione del summenzionato ufficio prot. n. 26882 del 15.03.1999 da cui si evince che l'importo complessivo a carico della cooperativa per i canoni definitivi risultava di Lit 191.648.962 (Euro 98.978,43) e che al netto "dell'acconto convenzionale già versato per canoni provvisori" in ragione di Lit. 31.655.317 (Euro 16.348,61), essa diveniva debitrice per Lit. 159.993.645 (Euro 82.629,82);

CONSIDERATO che, dagli atti d'ufficio, risulta che la convenuta ha adempiuto in toto, sebbene con ritardo rispetto alle naturali e diverse scadenze, al pagamento della sorta capitale relativa alle debenze stabilite dalla sopra richiamata convenzione (Euro 16.348,61) provvedendo altresì al pagamento dovuto per i canoni definitivi, (Euro 82.629,43), giusta comunicazione Ufficio Patrimonio prot. n. 3245 del 14.10.05; così per un totale complessivo interamente versato di Euro 98.978,43;

LETTA l'istanza inoltrata dall'attuale Amministratore p.t. Avv. Gaetana Limongi Rizzuti, prot. n. 22991 del 06.03.2006, con la quale, in riferimento alla pronuncia del Tribunale di Salerno n. 3348/05, nel rappresentare gli adempimenti assolti nel tempo dalla cooperativa, chiede una definizione della vicenda offrendo un pagamento di Euro 6.444,86 quale somma comprensiva di spese legali;

RICHIAMATE: le deliberazioni di G.M. 7346/82 e n. 1932/83 con le quali l'Amministrazione nel prorogare i termini per la regolamentazione debitoria di tutte le cooperative del PEEP, stabilì che i canoni maturati al 30.8.82 fossero ripartiti sulle successive rate annue nonché la relazione del 22.06.2004 prot. A.G. n. 59724 inviata dal professionista incaricato dall'Ente, il quale - tra l'altro - ribadisce che per quanto attiene gli interessi moratori "atteso che la deliberazione di C.C. n. 31 del 7.6.99 determina nuove modalità di pagamento del prezzo di cessione...quest'ultimi (interessi moratori)... andrebbero calcolati fino alla data della delibera...inoltre essendo la sorta capitale relativa ai canoni concessori di superficie ricompresa nel costo definitivo di cessione, le cause dovrebbero proseguire unicamente per il pagamento dei soli interessi moratori maturati al 1999";

PRESO ATTO che con la su citata sentenza, la cooperativa è stata condannata al pagamento di somme che – nelle more del giudizio – erano state riscosse dall'Ufficio Patrimonio in uno ai canoni definitivi e che la stessa ha di conseguenza ottemperato all'intera sorta capitale;

LETTO altresì il prospetto contabile, allegato alla sopra citata relazione dell'Avv. Opromolla relativo agli introiti per canoni provvisori di superficie, da cui, nel desumere tutti i versamenti effettuati dalla cooperativa, a partire dall'epoca della convenzione (anno 1976) all'anno 1990 e tenendo conto delle proroghe stabilite dalle già citate delibere di G.M. 734/82 e 1932/83, emerge che a carico della stessa persiste unicamente un debito per interessi sui ritardi nelle diverse rimesse;

PRESO ATTO che l'attuale condominio in data 09.02.2007, a mezzo bonifico bancario 65975606 ha provveduto a versare l'importo pari ad Euro 6.444,86, e che detto importo è da ritenere congruo in quanto include gli interessi per morosità (calcolati al tasso convenzionale del 9% dalle varie scadenze naturali al 9.11.90, epoca in cui è avvenuto il saldo dei canoni provvisori) pari ad Euro 1.720,41, il costo già sostenuto dall'Ente per la registrazione della sentenza n. 3348/05, pari ad Euro 419,78 nonché delle spese di giudizio;

RITENUTO: pertanto poter considerare soddisfatto il credito vantato nei confronti della cooperativa Paradiso di Pastena, in virtù del versamento effettuato, come sopra detto;

VISTO che sulla presente proposta il Direttore del Settore ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 limitatamente alla regolarità tecnica del presente atto;

DELIBERA

- 1- Prendere atto – per tutto quanto descritto nella parte narrativa della presente - della ridefinizione del credito vantato dall'Ente nei confronti della cooperativa edilizia PARADISO di Pastena, oggi condominio, e che per effetto del versamento effettuato dal suddetto, pari ad Euro 6.444,86 risulta estinto ogni credito nei confronti della suddetta cooperativa.
- 3- Mandare al Settore Avvocatura – Ufficio Recupero Giudiziari –.

Ripartizione

AVVOCATURA

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta.

IL CAPO RIPARTIZIONE



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale



Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO

